

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE DI SETTEMBRE 2016

IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è la **fine del mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

Le agevolazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:

- l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita).
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari **all'8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;
- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su **base catastale**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** quanto delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità, contattando lo Studio per le considerazioni del caso.

OPPONIBILE IL RIPORTO AUTOMATICO DELLE SPESE MEDICHE SUL MODELLO PRECOMPILATO

Nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio STS, Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d'anno dal contribuente.

Questo è quanto stabilito con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dall'Agenzia delle entrate.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

In particolare, secondo quanto disposto dall'Amministrazione, verranno riportati nella dichiarazione precompilata i dati relativi:

- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Si tratta in sostanza dei dati estrapolabili da:

- ricevute di pagamento;
- fatture;
- scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie;
- *ticket*;
- spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici);
- prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma;
- farmaci per uso veterinario;
- visite mediche generiche e specialistiche;
- spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Tali dati saranno resi disponibili all'Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell'anno di imposta successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 2017) mentre i medesimi dati potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del medesimo anno.

Quello che rileva è che l'Agenzia ha chiarito che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili tali dati.

A tal fine nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, il contribuente potrà non comunicare al soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi, ovvero per spese diversamente documentate, egli dovrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.



L'opposizione può essere manifestata dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, anche accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, nella fase di prima applicazione della normativa, l'opposizione potrà essere esercitata solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in commento, quindi dal 1° ottobre 2016.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Diversamente dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo, l'assistito può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese comunicando con la stessa tramite:

- *mail* all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- telefono, mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e consegnando apposito modello di richiesta di opposizione.

INFORMATIVE ALLA CLIENTELA AGGIORNATA LA WHITE LIST DEI PAESI COLLABORATIVI

Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante *“Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”*.

Ampliato l'elenco

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.

Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l'accordo non è stato ancora stipulato.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Gli effetti

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)	
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i>
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	studenti di un'università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i>	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i>
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i>
Redditi di natura finanziaria	<p>Applicazione dell'imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE <i>white list</i>; • sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. <p>Applicazione di ritenuta ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 5% sui finanziamenti <i>conduit</i> se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE <i>white list</i>; • all'1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all'imposta sulle società in Paesi UE o SEE <i>White list</i>; • all'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See <i>white list</i> 	

Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco <i>White List</i>		
Quadro RW e monitoraggio fiscale	Partecipazioni estere	Per i soggetti che siano "titolari effettivi" di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l'approccio <i>look through</i>)
	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell'anno dal conto corrente
Trust esteri	Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi	

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli simili emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli simili, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; • esenzione dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; • esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; • esenzione dei proventi degli OICR italiani; • esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori <i>white list</i>; • esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati <i>white list</i>; • esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella <i>white list</i>; • applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella <i>white list</i> 	

L'entrata in vigore

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.

Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell’Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l’applicazione delle ritenute).

Che si propenda per l’una o per l’altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.

Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.

DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Il Ministro dell’economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con **Decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016**, ha dato attuazione all’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come riformato dall’articolo 17-bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 120 (in neretto la parte riformata):

“(…) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. (…)”

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:

- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).

Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.

Al di là di ogni considerazione circa l'effettiva portata di questa norma che si occupa del tema dell'anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti dovranno da subito "abituarsi" alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.

Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al comma 5 dell'articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima. Non si può non vedere in tale scelta (che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l'avvio delle azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all'applicazione di interessi anatocistici.

Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto attuativo quando afferma che *"il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi"*. Tale situazione, se da un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un "vincolo" alle imprese nella destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali.

**DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016 IL TERMINE PER
RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2015**

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Scade il 30 settembre 2016 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2015 e portate in detrazione nel modello Unico 2016 o nel modello 730/2016 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016 per il periodo di imposta 2015) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'Enea non precedentemente effettuata e versare la sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2016, l'invio della comunicazione all'Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016 con il versamento mediante il modello F24 della sanzione di 250 euro con il codice tributo 8114 e l'indicazione dell'anno di riferimento in cui è commessa la violazione (anno 2016).

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi